

R.G. n. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI - Sezione 4

(EX UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI)

Il Giudice di Pace di Napoli Dott. Giorgio Laccetti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] 2013 R.G.

T.R.A.

[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Via [REDACTED] n.15, [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Gaudino, C.F.: GDNNDR73C17F839K, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Bovio n.14, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

ENEL Energia S.p.A., P.I.:06655971007, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma alla Viale Margherita n.125; [REDACTED]

CONVENUTA

NONCHÉ

ENEL Distribuzione S.p.a., soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.a., con sede in Roma alla Via Ombrone n.2 - Cod. Fisc. 05779711000- in persona del suo procuratore Avv. [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. [REDACTED] e dall'Avv. [REDACTED], C.F.: [REDACTED], presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Nevio n.102/d, in virtù di mandato a margine della comparsa di intervento;

INTERVENTRICE VOLONTARIA

Oggetto: risarcimento danni per inadempienza contrattuale.

Conclusioni: come da verbale di causa e comparsa conclusionali.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Si attesta l'avvenuta

(Art. 273 (1) c.p.c.)

diffusione per il pubblico

Napoli, n. [REDACTED]

26/09/16

26.9.16
CANCELLIERE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

La società [REDACTED], con atto di citazione notificato il 10.10.2013, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Pozzuoli la società ENEL Energia S.p.A., e premesso:

- di essere titolare del contratto di somministrazione di energia elettrica con ENEL Energia S.p.A. con codice cliente n. [REDACTED], come da allegata fattura n. [REDACTED] del 11.05.2011, relativo all'attività di ristorazione nei locali ubicati in [REDACTED] (NA) alla Via [REDACTED];
- che in data 28.07.2011 - alle ore 16,30 - si verificava una improvvisa interruzione della somministrazione di energia che, nonostante il sollecito reclamo, si protraeva fino alle ore 23,50 circa, causando la sospensione dell'attività di ristorazione per l'intera serata;
- che era costretta a disdire prenotazioni di tavoli e a smaltire nella serata del 28.11.2011 numerose derrate alimentari, prevalentemente di genere pescheria e dessert per il loro deterioramento a causa del prolungato periodo di non funzionamento delle celle frigorifero;
- chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti, ex art.1218 cod.civ. per inadempimento contrattuale, quantificati in Euro 5.000,00, nei limiti di competenza del giudice adito, vinte le spese del giudizio con distrazione al procuratore antistatario.

Instauratosi il procedimento, si costituiva in giudizio la società Enel Energia s.p.a., anche mediante comparsa di costituzione e risposta ed eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva perchè non proprietaria della rete di distribuzione, né di alcun impianto né di alcuna infrastruttura afferente la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica e quindi alcuna titolarità in ragione del malfunzionamento della rete elettrica e dell'interruzione dell'energia elettrica e nel merito contestava la domanda e i danni lamentati, chiedendo la estromissione dal giudizio, il rigetto della domanda e, in via subordinata, la condanna di Enel Distribuzione s.p.a.

Si costituiva in giudizio, mediante intervento volontario ex art.105 c.p.c., la società Enel Distribuzione s.p.a., nella qualità di società distributrice di energia elettrica affermando, in base alla normativa vigente, la propria titolarità passiva e la mancanza di legittimazione passiva della società Enel Energia s.p.a., contestava la domanda eccependo la nullità dell'atto per indeterminatezza e nel merito ne chiedeva il rigetto.

Esperito, inutilmente, il tentativo di conciliazione, ammessa ed assunta prova per testi, disposta ed eseguita CTU tecnica, sulle conclusioni delle parti, in cui l'istante chiedeva il pagamento della



R.G. n. [REDACTED]
somma di Euro 1.291,74, come da relazione del CTU dott. [REDACTED], oltre interessi e svalutazione monetaria, la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 15.02.2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La legittimazione attiva e passiva sono state provate mediante copia della fattura n. [REDACTED] del 11.05.2001 "Bolletta per la fornitura di energia elettrica" emessa dalla società Enel Energia e intestata all'istante "[REDACTED]" n. cliente [REDACTED].

Il Decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 "Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia" convertito nella legge 3 agosto 2007, n. 125, all'art.1 stabilisce "A decorrere dal 1° luglio 2007 l'attività di distribuzione di energia elettrica per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita. Tali imprese di distribuzione, che svolgano alla data del 30 giugno 2007 l'attività di vendita di energia elettrica in forma integrata, costituiscono entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una o più ((apposite)) società per azioni alle quali trasferiscono i beni e i rapporti, le attività e le passività relativi all'attività di vendita..."

Va, pertanto, dichiarato ammissibile l'intervento spiegato dalla società Enel Distribuzione s.p.a., nella qualità di società di distribuzione della energia elettrica, considerato che la questione all'esame riguarda la interruzione della somministrazione della energia elettrica al [REDACTED] per circa 7 ore, essendo di competenza di tale società la gestione della rete e della sua manutenzione, dei nuovi allacciamenti e del servizio di pronto intervento. Inoltre, per conto del cliente finale o del venditore, il distributore si occupa delle operazioni connesse alla gestione degli impianti fino al contatore (attivazione, disattivazione della fornitura, spostamenti di contatori, ecc.) ed è responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, verifica e lettura periodica del contatore del cliente).

Di conseguenza, va dichiarata la mancanza di legittimazione passiva della società Enel Energia s.p.a. e la sua estromissione dal giudizio.

In via preliminare, non può trovare accoglimento la censura relativa alla nullità dell'atto di citazione sollevata dalla intervenitrice in quanto, trattandosi di giudizio promosso dinanzi al Giudice di Pace, alla fattispecie e applicabile esclusivamente l'art. 318 cod. proc. civ. il quale prescrive che l'atto medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione



R.G. n. [REDACTED]

dell'oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare eventuali ulteriori produzioni e richieste di prova entro i limiti temporali previsti dal successivo art. 320, sicché l'atto di citazione deve ritenersi nullo soltanto nel caso in cui, per la mancata od incompleta esposizione dei fatti, non è possibile l'instaurazione del contraddittorio. L'esame dell'atto, permette certamente di concludere che la citazione de qua contiene elementi di fatto più che sufficienti per individuare tanto la causa petendi che il petitum.

Nel merito, la domanda è, parzialmente, fondata e va accolta per quanto di ragione.

La teste escussa, sig.ra [REDACTED], ha dichiarato che il giorno 28.07.2011 alle ore 16:20 si trovava presso il ristorante [REDACTED], presso il quale spesso collabora nell'amministrazione in quanto cugina del gestore, quando improvvisamente si è verificata l'interruzione della energia elettrica, per cui non erano più funzionanti i frigoriferi e non si è potuto svolgere la normale attività di ristorazione per mancanza di luce; che il cugino si è messo in contatto con Enel Energia per segnalare il disservizio avendo assicurazione di un ripristino entro breve tempo; che invece l'energia elettrica è tornata poco prima delle ore 24:00; che il ristorante propone cibo pescato il mattino per il quale è necessaria la conservazione in frigorifero per cui è stato buttato via l'intero pescato che doveva essere cucinato; che non funzionava il "POS" per i pagamenti e non funzionava l'aria condizionata per cui il cugino fu costretto a mandare via i clienti; che corrente ritorno, automaticamente, senza l'intervento di alcun operatore.

Dalla testimonianza resa risulta dimostrato il fatto storico dedotto dall'istante, per cui restano da determinare i danni subiti dall'istante in considerazione dell'attività di ristorazione svolta in relazione al periodo di mancanza di energia elettrica.

Pertanto, tenuto conto del periodo dell'interruzione dell'energia elettrica, della documentazione prodotta dall'istante e della media ponderata degli incassi giornalieri del mese di luglio 2011 e dei corrispondenti precedenti giorni della settimana, nonché della merce acquistata e dell'incasso effettuato nella medesima giornata, tutti elementi contenuti nella relazione del CTU alla quale questo giudicante ritiene di aderire in quanto frutto di esame attento e scrupoloso degli atti e dei fatti di causa, si ritiene di liquidare in favore dell'istante la somma di Euro 1.148,34 per mancati incassi del giorno 28.07.2011 e di Euro 143,40 per danno relativo alla perdita delle merci acquistate il giorno

R.G. n. [REDACTED]

27.07.2011 per un totale complessivo di Euro 1.291,74, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla predetta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita delle famiglie di operai e impiegati – FOI – dal fatto fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'affettivo soddisfo.

In proposito, tenuto conto che rivalutazione monetaria e interessi legali sono stati richiesti dall'istante solo con la comparsa conclusionale, giova ricordare il seguente principio di diritto: *“La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi”* (Cassazione - Sezione terza - sentenza 8 aprile - 7 luglio 2009, n. 15928).

In considerazione del parziale accoglimento della domanda, nonché del notevole divario tra la somma richiesta e quella liquidata che, presumibilmente ha impedito una definizione in via transattiva della lite, si ritiene di compensare nella misura della metà le spese del giudizio e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n.55 del 10.03.2014 applicando i valori medi dello scaglione di riferimento restando compensate per la residua parte (v.Cass.Ordinanza n.22381/2009- Ord. n.22687/2013 – Ord. n. 34/2013 – Ord.14300/14).

In considerazione del fatto che la Bolletta per la Fornitura di Energia Elettrica viene emessa dalla società Enel Energia s.p.a., e della difficoltà interpretativa della normativa circa le diverse competenze e attività verso i clienti tra le società Enel Energia e Enel Distribuzione, si ritiene di compensare le spese del giudizio tra l'attrice società [REDACTED] e la convenuta società Enel Energia s.p.a.

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della società ENEL Distribuzione S.p.a., tenuto conto della compensazione effettuata.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa, disattesa e rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

1)- accoglie, parzialmente, la domanda e, per l'effetto, condanna la società Enel Distribuzione s.p.a. al pagamento in favore della società [REDACTED] della somma di Euro 1.291,74, oltre rivalutazione

R.G. n.7835/2013

monetaria e interessi legali sulla predetta somma rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita delle famiglie di operai e impiegati - FOI - dal fatto fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'affettivo soddisfo:

2)- condanna, per l'effetto, la società Enel Distribuzione s.p.a. al pagamento in favore della società Bobo s.r.l. delle spese del giudizio che liquida in Euro 602,50 per competenze e in Euro 101,25 per esborsi, oltre spese generali e CPA, nonché oltre IVA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, con attribuzione al procuratore anticipatario;

3)- le spese della eseguita CTU si liquidano, definitivamente, in Euro 340,00, e in ragione della disposta compensazione sono poste a carico della società Enel Distribuzione s.p.a. nella misura di Euro 170,00.

Napoli, 28.05.2016.

IL GIUDICE DI PACE

Dott. Giorgio Laccetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
28 MAG 2016

Napoli, li.....



Cancelliere p.o. Ed.
Daniella Reale